



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **89**

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 25 DEL 19-12-2020

PROT.N. _____ DEL _____

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	Verbale Acc. Amm.vo C.F.S. del 02/03/2015- Marche P.V. n.26813 - Provvedimenti
-----------------	---

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 21/06/2014 prot.n.3613/14 con il quale la Rag. Valentina Remigi è stata nominata responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Visso;

VISTO il verbale Reg. Com. Staz. C.S.F. del 02/03/2015 – Marche P.V. n. 26813 - del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Visso (Mc), elevato a carico del Sig. Dominici Giuseppe, nato a Visso il 04/11/1937 e residente in Visso, via Piè di Poggio Villa S. Antonio, 20, per Violazione dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso "Assenza dei capi bovini e equini nei luoghi di demonticazione dichiarati" – notificato nei modi di legge;

VISTI gli scritti difensivi presentati da parte del Sig. Dominici Giuseppe, obbligato in solido, assunti con prot.n. 2853 del 15/05/2015;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'obbligato in solido non hanno reso esaustiva giustificazione alla violazione contestata;

DATO ATTO che pertanto l'obbligato in solido non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta, entro il termine previsto dalle vigenti normative richiamate nello stesso verbale;

RITENUTO fondato l'accertamento e vista la regolarità della notificazione del verbale;

RILEVATA la fondatezza degli accertamenti d'ufficio, la regolarità delle contestazioni nonché la completezza degli atti;

CONSIDERATE tutte le circostanze di fatto e di diritto che possono influire sulla determinazione dell'entità della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che tale violazione non risulta abbia arrecato grave danno o pregiudizio a cose, persone o terzi;

RITENUTO di dover fissare, per quanto sopra esposto, l'importo della sanzione pecuniaria in € 166,66 così come previsto dall'art.32 c.1 lett e) del Regolamento di polizia Rurale del Comune di Visso;

VISTO l'art.11 c.2 del D.L. 9 febbraio 2017, n.8 convertito con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017 n.45, in ultimo dall'art.1 c.994 della L. 30 dicembre 2018 n.145: *Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

VISTO il Regolamento della Polizia Rurale del Comune di Visso approvato con delibera C.C. n.43 del 24/07/2012 e modificato con delibera C.C. n.16 del 30/04/2015;

VISTO l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144 e relativa proroga decreto n. 2 del 26.06.2020 - Prot. 9667;

VISTO la L. R. n. 33/1998;

VISTA la L. 689/1981;

VISTO il T.U. n.267/2000;

VISTO la L. 241/1990;

ORDINA ED INGIUNGE

- al Sig. Dominici Giuseppe, nato a Visso il 04/11/1937 e residente in Visso, via Piè di Poggio Villa S.Antonio, 20, in qualità di trasgressore;

- di provvedere al pagamento di € 8,00 quali spese di notifica, € 166,66 a titolo di sanzione pecuniaria, per così complessivi **Euro 174,66 (centosettantaquattro/66)** a favore del Comune di Visso, come da verbale di accertamento di illecito amministrativo del 02/03/2015 – Marche P.V. n. 26813, per violazione dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso "Assenza dei capi bovini e equini nei luoghi di demonticazione dichiarati", notificato nei modi di legge, mediante il Servizio di Tesoreria Comunale UBI Banca – Filiale di Visso, IBAN IT85C0311169240000000002100 causale: oblazione ordinanza ingiunzione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento;

Contro la presente ordinanza è ammessa opposizione davanti al Giudice di Pace di Camerino entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi del D.Lgs n.15 del 01/09/2011.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
.....19-12-2020 al 03-01-2021
Li19-12-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
